



CITTÀ DI SORSO

COPIA

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 07.08.2014

Oggetto:

Addizionale Comunale all'IRPEF. Determinazione aliquote per l'Anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì sette del mese di Agosto, alle ore 9.00, in Sorso e nella sala delle adunanze consiliari del Comune. Convocato per determinazione del Sig. Presidente del Consiglio con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, come risulta da dichiarazioni in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione, con l'intervento dei Sigg. Consiglieri, risultati presenti all'appello nominale:

	P	A		P	A
MORGHEN GIUSEPPE	X		CATTARI GIUSEPPE GIOVANNI MARIA	X	
PULINO GIOVANNA MARIA	X		ANGELO AGOSTINO SPANU	X	
PERU ANTONELLO		X	VACCA MAURO	X	
BARSI RAFFAELA	X		SPANU MARIA SILVANA	X	
DELOGU AGOSTINO	X		ROGGIO GESUMINO ANTONIO	X	
TILOCCA GIANNI	X		SANNA GIAN PAOLO	X	
SPANU PIERLUIGI	X		RUIU DANIELA	X	
IDINI FABIO	X		ROGGIO ANTONIO MICHELE	X	
			COSSU MICHELE	X	
			TOTALE	P	A
				16	1

Presenti: n. 16 Assenti 1 Consigliere Peru A.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Dott. Giuseppe Morghen con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Walter Enzo Marchetiello.

In continuazione di seduta.....

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio chiama il punto N. 6, all' O.d.G.

ILLUSTRA il Vicesindaco assessore affari generali trasparenza amministrativa bilancio – finanze tributi programmazione, Rag. Pulino Giovanna Maria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 recante la disciplina della potestà regolamentare delle province e dei comuni in materia di tributi locali;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n.360/1998, e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;

VISTO l'articolo 53, comma 16 della legge n.388/2000, così come modificato dall'articolo 27 comma 8 della legge n.448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre *“il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

VISTA la delibera di Giunta n.96 del 19.05.2006, relativa alla determinazione, per l'anno 2006, dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura pari a allo 0,10%;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.18 del 26.04.2007, regolarmente esecutiva, con la quale si variava l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF portandola alla nuova misura dello 0,50% e si approvava il relativo Regolamento;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.74 del 24.12.2012, regolarmente esecutiva con la quale si variava l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF incrementandola allo 0,80%;

DATO ATTO inoltre che per effetto delle normative sopra riportate:

- è stata eliminata la sospensione degli aumenti dell'addizionale;
- l'aliquota massima dell'addizionale comunale IRPEF è stata fissata allo 0,80%;
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa;

- il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell'IRPEF, con acconto calcolato in misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota al reddito dell'anno precedente;
- l'aliquota per il conteggio dell'acconto è quella fissata per l'anno di riferimento, se la delibera di approvazione è stata pubblicata nel sito informatico di cui al DM 31/05/2002 entro il 20 dicembre dell'anno precedente, a quella di quest'ultimo anno in caso di pubblicazione successiva a detto termine;
- la riscossione dell'acconto dell'addizionale comunale relativamente ai fini dei redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, è effettuata mediante trattenuta dai sostituti d'imposta in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate;
- i Comuni possono differenziare le aliquote per scaglioni di reddito, utilizzando gli stessi scaglioni previsti per l'IRPEF secondo criteri di progressività;
- i Comuni hanno facoltà di prevedere una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, inteso come limite di reddito complessivo lordo;

CONSIDERATO:

- che l'articolo 1, comma 3, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall'articolo 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, prevede che i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 05 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- che l'articolo 1, comma 4, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall'articolo 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), prevede che il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ai fini della determinazione dell'acconto del trenta per cento, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;
- che l'articolo 1, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei Comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF. Articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360" prevede che l'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà all'inserimento delle deliberazioni nel sito informatico entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione;

DATO atto che, ai sensi dell'art. l'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta se risulta dovuta per lo stesso anno l'IRPEF al netto delle detrazioni di imposta;

RICHIAMATI:

- l'articolo 77-bis, comma 30 del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133, il quale prevedeva la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote dei tributi fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu);
- l'articolo 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010, che confermava la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, sino all'attuazione del federalismo fiscale, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui

rifiuti solidi urbani (Tarsu);

VISTO l'articolo 1, comma 11, del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n.138, recante *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”* convertito con modifiche in Legge 148/2011, il quale dispone che la sospensione di cui agli articoli sopra citati, non si applica, *“a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;*

VISTO l'articolo 1, comma 11, del citato Decreto-Legge, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 201/2011, il quale prevede che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

CONSIDERATO che allo scopo di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, che

saranno meglio specificati nella relazione previsionale e programmatica da approvare unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, si ritiene opportuno proporre al Consiglio comunale la conferma dell'aliquota di compartecipazione comunale all'addizionale IRPEF nella misura dello 0,8%, applicata a tutti gli scaglioni di reddito;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA proposta di deliberazione predisposta del Servizio Bilancio- Tributi-Personale;

VISTO il parere favorevole di regolarità Tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e incluso in calce alla presente deliberazione, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Pietro Nurra ;

VISTO il parere favorevole di regolarità Contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e incluso in calce alla presente deliberazione, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Pietro Nurra;

ESAURITA la discussione sul punto all' Ordine del Giorno ed esperite le formalità di voto espresse per alzata di mano con il seguente esito

CONSIGLIERI PRESENTI	16	CONSIGLIERI ASSENTI	1	Peru Antonello.
CONSIGLIERI VOTANTI	16	Roggio G., Roggio M., Ruiu, Cossu M. e Sanna G.P.		
VOTI FAVOREVOLI	11			
VOTI CONTRARI	5			
ASTENUTI	0			

D E L I B E R A

Di confermare, per l'anno 2014, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs. n.360/1998, nella misura unica dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento) da applicare a tutti gli scaglioni di reddito;

Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di previsione 2014;

Di prendere atto che il gettito atteso per l'anno 2014 l'imposta in oggetto è di € 890.000,00;

Di comunicare la presente deliberazione entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. n.507/1993, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo quanto altresì previsto dall'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAURITA la discussione sul punto all'Ordine del Giorno ed esperite le prime formalità di voto, su analoga richiesta del Presidente, espresse per alzata di mano con il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI	16	CONSIGLIERI ASSENTI	1	Peru Antonello.
CONSIGLIERI VOTANTI	16	Roggio G., Roggio M., Ruiu, Cossu M. e Sanna G.P.		
VOTI FAVOREVOLI	11			
VOTI CONTRARI	5			
ASTENUTI	0			

Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione sopra riportata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La discussione consiliare viene riportata in sintesi nel verbale generale di seduta, depositato nell'Ufficio Segreteria Generale del Comune a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Dr. Giuseppe MORGHEN

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO

F.TO MORGHEN

(Il Presidente))

F.TO MARCHETIELLO

(Il Segretario Generale)

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE, DI
CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO
INTERNET COMUNALE**

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data **11.08.2014** all'Albo Pretorio Comunale On Line al **n 482.** del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari (art. 125, T.U.E.L.). La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito web del Comune di Sorso all'indirizzo: www.comune.sorso.ss.it: sezione deliberazioni consiliari.

Sorso, li **11.08.2014**

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO

F.TO MARCHETIELLO

(Il Segretario Generale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione all'Albo Pretorio On Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all'indirizzo: www.comune.sorso.ss.it per quindici giorni consecutivi dal **11.08.2014** (art. 124, T.U.E.L.)

Sorso, li **11.08.2014**

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO

F.TO MARCHETIELLO

(Il Segretario Generale)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **26.08.2014** poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L.).

Sorso, li **11.08.2014**

Dr. Walter Enzo MARCHETIELLO

F.TO MARCHETIELLO

(Il Segretario Generale)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE: Sorso 11.08.2014

Il Segretario Generale

(Dr. Walter Enzo Marchetiello)